

## CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

In Asti, addì 21 febbraio 2017

**t r a**

- il *Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti*, rappresentato dal Capo Gruppo Geom. Luciano Mascarino, dalla vice capogruppo arch. Raffaella Fasolis e dal consigliere geom. Pino Amelio, con l'assistenza del Geom. Maurizio Spandonaro dell'Unione Industriale

e, in ordine alfabetico

- la *Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - UIL Piemonte*, rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Calogero Palumbo,
- la *Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale di Asti*, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Luigi Tona,
- la *Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Provinciale di Asti*, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Filippo Rubulotta



*visto*

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 1° luglio 2014 ed, in particolare, l'art. 38 "Accordi locali", in cui viene demandato, alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti, di provvedere alla contrattazione integrativa sulle materie specificatamente individuate.

*premesse che*

- le OO.SS. territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire – nei termini contrattuali – al Gruppo Costruttori Edili la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Asti;
- la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti;
- è intenzione delle Parti salvaguardare i servizi alle imprese e le prestazioni dei lavoratori erogata dalla Cassa Edile e dall' Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza, pur in un contesto di razionalizzazioni e contenimento dei costi, anche attraverso la ricerca di possibili sinergie con le altre Casse Edili piemontesi.

Viene stipulato il seguente verbale di accordo di rinnovo del contratto territoriale di lavoro per il settore edile, a valere per la provincia di Asti, integrativo del CCNL 19/4/2010, rinnovato con verbale d'accordo 1/7/2014.



Le parti contraenti si impegnano a rispettare ed a far rispettare, a tutti i livelli, il presente accordo.

### **Art. 1 ENTI PARITETICI**

Nel pieno convincimento che gli Enti Paritetici sono indispensabili per lo sviluppo del settore e del territorio astigiano, e che essi rappresentano una grande risorsa per il settore al fine di salvaguardare il livello di professionalità ed affidabilità dei lavoratori che vi operano e l'integrità strutturale delle imprese che operano nell'ambito territoriale, le parti contraenti ritengono necessario l'ottenimento di un costante miglioramento della funzionalità degli enti paritetici stessi; a tal fine vengono allegati al presente accordo (All. 1) le linee guida per la redazione del piano industriale riguardante gli Enti Cassa Edile ed Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Asti da cui scaturiranno azioni volte ad avviare gli adeguati percorsi di razionalizzazione per il raggiungimento della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli Enti medesimi.

Come indicato nelle premesse al presente accordo e nell'allegato E del protocollo sugli enti bilaterali, di cui all'accordo nazionale del 1/7/14, le parti concordano sull'opportunità di pervenire in tempi brevi alla unificazione degli Enti Paritetici nonché di ricercare sinergie con gli altri Enti paritetici del Sistema Casse Edili Piemontese.

### **Art. 2 OSSERVATORIO – LOTTA AL LAVORO NERO - SICUREZZA**

Considerato il quadro economico congiunturale del settore in costante e progressivo deterioramento, le parti contraenti condividono la necessità di porre in essere tutte le iniziative che vadano a contrastare il lavoro nero ed ogni altra forma di lavoro irregolare.

Al riguardo le parti concordano sull'urgenza di dare impulso alla piena operatività dell'Osservatorio di cui al "Protocollo di legalità per la prevenzione del lavoro nero e la sicurezza dei cantieri".

Nell'ottica di fornire un ulteriore impulso alla lotta contro il lavoro nero e contestualmente contribuire ad un miglioramento della sicurezza sul lavoro nei cantieri, le parti condividono circa la necessità di una maggiore sinergia tra l'operato in materia di sicurezza sul lavoro dell'Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza e gli RLST presenti sul territorio, attraverso la dotazione di un apposito locale all'interno degli uffici dell'Ente Unico, per la programmazione delle attività degli RLST stessi.

Sempre al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa di contrasto al lavoro nero ed alle altre forme di lavoro irregolare, le parti invitano la Cassa Edile a fornire a tutti i lavoratori un tesserino che comprovi l'iscrizione degli stessi alla Cassa e quindi la regolarità verso gli adempimenti contrattuali.

### **Art. 3 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 lett. f) e 46 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è confermato, nella provincia di Asti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dal 1° marzo 2017. L'E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività,



qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui al predetto art.38 del vigente C.C.N.L.

La sua misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

I parametri presi a riferimento territorialmente ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, peso ponderale 40%;
- monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 20%;
- ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 20%;
- ore di C.I.G. pro-capite per mancanza di lavoro secondo il dato reso disponibile dalla Cassa Edile, peso ponderale 20%.

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Per l'anno 2017 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2016-2015-2014 su 2015-2014-2013.

Per l'anno 2018 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2017-2016-2015 su 2016-2015-2014.

Per l'anno 2019 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2018-2017-2016 su 2017-2016-2015.

Nell'ambito di detto raffronto, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri, pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R.

In caso di riconoscimento a livello provinciale dell'E.V. R., a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell'E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa.

Per l'anno 2017 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2016-2015-2014 su 2015-2014-2013.

Per l'anno 2018 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2017-2016-2015 su 2016-2015-2014.

Per l'anno 2019 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2018-2017-2016 su 2017-2016-2015.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA, come sopra individuato) risultino entrambi pari o positivi al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.



Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Come previsto dall'art.38 del C.C.N.L. 1/7/14, qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, se a livello territoriale è stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella misura del 4%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (All. 2), sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali, alla Segreteria del Gruppo Costruttori dell'Unione Industriale della Provincia di Asti ed alla Cassa Edile della provincia di Asti, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriale e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione erogheranno l'E.V.R. nella misura del 4%. A tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale viene effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno al fine di determinare l'importo dell'E.V.R. a livello territoriale.

Le parti si danno, altresì, atto che l'E.V.R., come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. e dal vigente contratto territoriale per il settore edile, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

#### **Art. 4 BLEN.IT**

Le parti concordano di riconoscere al Blen.it un ruolo fondamentale ed attivo nella gestione ed implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro: anche al fine di rispondere alle esigenze del mercato e del settore edile su tutto il territorio provinciale.

Con specifico accordo verrà costituita una commissione formata da rappresentanti delle parti sottoscriventi il presente accordo per la definizione del piano di sviluppo a livello provinciale del Blen.it

#### **Art. 5 NUOVA ASSISTENZA CASSA EDILE**

1) In occasione della nascita dei figli dei lavoratori iscritti, aventi i requisiti di cui al comma seguente, la Cassa Edile eroga a domanda un assegno di € 400,00.

2) Requisiti per ottenere la prestazione:

a) il lavoratore deve essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi

b) il lavoratore deve avere un accantonamento di almeno 2100 ore di lavoro ordinario nel biennio precedente la data di presentazione della domanda.

3) Documentazione

a) Stato di famiglia

4) L'onere complessivo della Cassa Edile per l'assistenza di cui al presente articolo non potrà eccedere annualmente l'importo di € 10.000 e, conseguentemente, le domande dei singoli lavoratori saranno accolte, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sino a decorrenza dell'importo.


Le parti concordano sulla opportunità di valutare l'ipotesi di rideterminazione delle attuali assistenze fornite dalla Cassa Edile e, compatibilmente alle disponibilità di bilancio della stessa, l'eventuale istituzione, in alternativa alle assistenze esistenti, di un'assicurazione relativa alla tutela sanitaria dei lavoratori iscritti.

**Art. 6 DECORRENZA E DURATA**


Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore, salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il 1 marzo 2017 ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provvidenziali, saranno fissate in sede di rinnovo del CCNL 1/7/14.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. la Fe.N.E.A.L. - UIL Piemonte

.....  



p. la F.I.L.C.A. - CISL  
Sindacato Provinciale di Asti


.....  



p. la F.I.L.L.E.A. - CGIL  
Sindacato Provinciale di Asti

.....  



p. il Gruppo Costruttori Edili  
dell'Unione Industriale

.....  


.....  


.....  


p. l'Unione Industriale  
della provincia di Asti

.....  


all 1

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEGLI  
ENTI PARITETICI


CASSA EDILE

ANALISI BILANCIO (CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE)

2015		2016	
riscosso art.37	535.718	riscosso art.37	550.000
altre voci positive	152.333	altre voci positive	150.000
<b>totale entrate</b>	<b>688.051</b>	<b>totale entrate</b>	<b>700.000</b>
pers+funz+terzi	497.128	pers+funz+terzi	450.000
assistenze operai	76.376	assistenze operai	75.000
malattie/infortuni	126.824	malattie/infortuni	125.000
ammortamenti+varie	53.790	ammortamenti+varie	50.000
<b>totale uscite</b>	<b>754.118</b>	<b>totale uscite</b>	<b>700.000</b>
- 66.067			
<b>patrimonio contabile</b>	<b>852.937</b>		
<b>patrimonio disponibile</b>	<b>244.848</b>		

ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

CPT		Entrate		Uscite	
Cntr. 2015 CPT	49300	47800	Giargia		
altre entrate	9240	28000	spese		
		7700	generali		
	58540	83500	altre spese		
Risultato 2015	disavanzo	-24960			
			patrimonio		67000



SCUOLA				
	Entrate		Uscite	
Cntr. 2015				spese
Scuola	49300		39600	generali
entrate x corsi	39600		39490	spese x corsi
altre entrate	5700		2300	altre spese
	94600		81390	
Risultato 2015	avanzo	13210	patrimonio	543000

	Entrate		Uscite	
			47800	Giargia
				spese
Cntr. 2016 EU	102000		50000	generali
entrate x corsi	39600		39490	spese x corsi
altre entrate	5700		2300	altre spese
	147300		139590	
Risultato 2016	avanzo	7710	patrimonio	610000

## OBIETTIVI

Le parti concordano sulla necessità del raggiungimento del pareggio dei conti degli Enti Paritetici attraverso un attento controllo dei costi di gestione, anche mediante l'attivazione di processi di semplificazione accompagnati da adeguate politiche di ottimizzazione dei costi stessi relativamente alla qualità professionale degli addetti ed al giusto equilibrio rispetto ai compiti assegnati ed al dimensionamento del nuovo Ente Unico per la formazione e la sicurezza.

Per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi le parti concordano inoltre sulla opportunità di ricercare sinergie con le altre Casse Edili del sistema piemontese. In particolare, riguardo all'Ente Unico, stante la attuale situazione congiunturale del settore, le parti concordano sull'opportunità di incrementare le attività formative erogate rispetto alle attività di controllo sulla sicurezza dei cantieri.

Le parti concordano altresì, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, sull'opportunità di pervenire in tempi brevi alla unificazione degli Enti Paritetici, secondo quanto previsto dal punto E del protocollo sugli enti bilaterali, di cui all'accordo 1/7/14.

## AZIONI




Secondo quanto indicato nel capoverso "obiettivi" le parti invitano i rispettivi rappresentanti in seno agli Organi direttivi di Cassa Edile ed Ente Unico ad operare affinché vengano definite nuove piante organiche degli Enti stessi secondo la seguente ripartizione :

### **CASSA EDILE:**

- Direttore (50%)
- Antonella (60% part-time)
- Cristian (100%)
- Monica (60% part-time)
- Tiffany (50%)
- Patrizia (50%)

### **ENTE UNICO:**

- Direttore (50%)
- Giargia (100%)
- Tiffany (50%)
- Patrizia (50%)





FAC-SIMILE – AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE

Carta Intestata Impresa

Luogo e Data

Spett.le  
CASSA EDILE DI ASTI

Spett.le  
RSU/RSA

Spett.le  
GRUPPO COSTRUTTORI EDILI  
UNIONE INDUSTRIALE DELLA  
PROVINCIA DI ASTI

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)  
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'articolo 3 del presente accordo territoriale, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno ..... (triennio ..... rapportato al triennio .....)


- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annue IVA

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno..... procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre il 50% della somma eccedente la predetta misura dal 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dell'Accordo 3 ottobre 2016 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are initials 'R' and 'A.'. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. Rossi' or similar, with a long horizontal flourish extending to the right. Below this signature, there are two more signatures, one of which is a cursive signature that looks like 'D. Rossi'.